

Deliberazione n. 236 del 9 novembre 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (D.V.R.)

IL DATORE DI LAVORO

(tale nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 20.06.2017)

Premesso che

- che il D. Lgs n. 81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii, recante "*Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro*", nel disciplinare gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sui luoghi di lavoro, delinea un complesso sistema di sicurezza aziendale dedicato alla gestione e attuazione del programma prevenzionistico per evitare e/o diminuire i rischi professionali;
- grava in capo al Datore di Lavoro, quale titolare della posizione di garanzia e figura dotata dei necessari poteri gestionali e di spesa, l'onere di dare attuazione al predetto sistema di sicurezza aziendale;
- ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro vi è la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del "Documento Valutazione Rischi".

Constatato che

- con Deliberazione n.386 del 24.09.2013, questa AORN ha approvato il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.;
- il D.V.R., ai sensi dell'art. 29 del decreto 81/08, deve essere rielaborato a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro.

Considerato che

- l'art.2 lettera q) del decreto 81/08, definisce la valutazione dei rischi come "*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*";
- l'art.28 del citato decreto prevede che la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e che il D.V.R. debba contenere:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Rappresentante per i lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale specifica esperienza adeguata formazione e addestramento.
- l'art.29 prevede che il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione rischi in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente previa consultazione degli RR.LL.SS.;

Constatato che

- l'aggiornamento dei documenti di cui sopra è stato effettuato a seguito di sopralluoghi specifici nelle singole strutture, condotti dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il D.V.R. allegato, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2, tenuto su supporto informatico secondo le modalità prescritte dall'art. 53 e sottoscritto digitalmente, sarà custodito agli atti presso la Direzione dell'AORN.

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di approvare e fare proprio il Documento Valutazione Rischi allegato, redatto secondo le modalità di cui in premessa;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro, alla U.O.S.D. Prevenzione e Protezione, e a tutte le U.O. dell'A.O.R.N.;
3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DATORE DI LAVORO

Arch. Virgilio Patitucci



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

- Vista la proposta di Deliberazione che precede a firma del Datore di Lavoro;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **APPROVARE** il Documento Valutazione Rischi allegato e redatto secondo le modalità di cui in premessa;
2. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro, alla U.O.S.D. Prevenzione e Protezione, e a tutte le U.O. dell'A.O.R.N.;
3. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



